



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE
Settore SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N. 535 / D2 / 139
del 02/12/2025

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI
ROGITO RISCOSSI NELL' ANNO 2025.

IL CAPO SETTORE

Il giorno **due** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NELL' ANNO 2025.

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO che nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono stati stipulati contratti rogati dal Segretario Comunale per i quali sono stati versati i diritti di segreteria;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".;

CONSIDERATO che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;

CONSIDERATO che nel Comune di Castellamonte non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

VISTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

VISTA la deliberazione n. 194/2014 del 28 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *"Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al Segretario Comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale."*;

VISTA la Sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale, secondo cui *"la norma statale (sui diritti di rogito) si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"*;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 1539/2016 pubblicata il 18 maggio 2016, secondo cui i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2516/2016 pubblicata il 28 settembre 2016, secondo cui, riprendendo la Sentenza 1539/2016 sopra richiamata, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 307/2016 pubblicata il 3 ottobre 2016, secondo cui, riprendendo le Sentenze 1539/2016 e 2516/2016 sopra richiamate, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali che operano in Comuni privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 762/2016 pubblicata il 29 settembre 2016, che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Taranto – Giudice del Lavoro n. 3269/2016 pubblicata il 17 ottobre 2016, secondo cui i diritti di rogito spettano a tutti i segretari comunali operanti in comuni privi di personale dirigenziale, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza;

VI STA la Sentenza del Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro n. 1486/2016 pubblicata il 25 novembre 2016, che ha riconosciuto i diritti di rogito ai segretari comunali che operano in enti privi di dirigenti, indipendentemente dal loro inquadramento professionale;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro n. 75/2017 pubblicata il 23/01/2017, che stabilisce che solamente in presenza di una figura dirigenziale e del conseguente diritto al galleggiamento nell'indennità di posizione del Segretario potrebbe essere escluso il pagamento dei diritti di rogito;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Verona – Giudice del Lavoro n. 23/2017 pubblicata il 26/01/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento espresso in materia dal Tribunale di Milano;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Monza – Giudice del Lavoro n. 46/2017 pubblicata il 31/01/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro n. 411/2017 pubblicata il 20/04/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali che non abbiano qualifica dirigenziale. Priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai Segretari di fascia C i diritti in argomento;

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2017 pubblicata il 18/05/2017 che, ribaltando la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 817/2016, accerta il diritto a percepire i diritti di rogito da parte dei Segretari Comunali che operano nei Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2157/2017 pubblicata il 26/06/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in materia di diritti di rogito ai Segretari Comunali che non abbiano qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che dunque, in base alla novella legislativa ed alle sentenze sopra richiamate, il Segretario Comunale ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene solamente determinata la somma spettante al Segretario sulla base dei diritti di rogito incassati e che sarà a carico del Servizio Personale verificare che la stessa non superi il limite di legge stabilito pari ad 1/5 dello stipendio in godimento;

VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 09/01/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con i relativi allegati;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.L.vo 18/8/2000 n. 267, degli artt. 4 – 16 – 17 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto Comunale in vigore;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO, per i motivi esplicitati in premessa e qui integralmente richiamati, che i diritti di segreteria riscossi durante l'esercizio 2025 per contratti rogati dal Segretario Comunale ammontano a complessivi Euro 10.748,00;
- 2) DI LIQUIDARE a favore del Segretario Comunale rogante Dott. Sergio MAGGIO la somma di Euro 10.748,00 (al lordo delle ritenute di legge);
- 3) DI DARNE comunicazione al Servizio Personale per le verifiche di competenza (rispetto della misura di 1/5 dello stipendio in godimento) e per l'inserimento in busta paga;
- 4) DI IMPUTARE la spesa di Euro 10.748,00 (oltre gli oneri riflessi) per Euro 10.000,00 alla Voce 120 Cap. 26 Art. 99 e per Euro 748,00 alla Voce 120 Cap. 20 Art. 99 del bilancio 2025/2027 conto gestione competenza anno 2025.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Dott. Mirco BIELLI

Castellamonte, li

Dott. Sergio MAGGIO

Eventuale ricorso avverso il presente provvedimento può essere proposto al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in via alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio
